



Ufficio: Ricostruzione

DETERMINAZIONE NUMERO 599 DEL 05/08/2020

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI BORGIO ELCITO F. 29. AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. MAURO CATALDI. CIG Z7D2DE6F0B

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che il Comune di San Severino Marche necessita di redigere il Piano Particolareggiato del centro storico di Borgo Elcito, ai sensi degli articoli 27 e 28 della L.457/78 e dell'art. 30 della LR 34/92 e s.m.i;

Ravvisata, tuttavia, la necessità di acquisire a supporto del Piano Particolareggiato una relazione geologica;

Visti i commi 14 e 15 dell'art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e considerato che l'importo dell'affidamento risulta essere al di sotto della soglia di € 40.000,00, il progetto per il servizio in esame si sostanzia direttamente nella presente determinazione;

Considerato che l'importo dell'affidamento è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è possibile procedere attraverso procedura di affidamento diretto in deroga alla procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016;

Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 13, comma 2, l. n. 180/2011, che nell'affidamento in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto il servizio è fornito in maniera unitaria;

Visto che con Prot. 20365 del 28/07/2020 il Dott. Geologo Mauro Cataldi si è reso disponibile ad effettuare la prestazione in oggetto;

Visto che il geologo Mauro Cataldi con studio in via Delle Concie n.19 Caldarola p. iva 01734500430 cf CTL MRA 82C15L191E, ha offerto un importo di € 500 + IVA 22% e cap 2% per un totale di € 622,20 per eseguire il servizio in oggetto;



Ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato, anche alla luce della disponibilità ad eseguire con immediatezza la prestazione;

Visto l'art. 1, comma 449, della l. n. 296/2006, che dà la facoltà, agli enti locali, di utilizzare le convenzioni quadro di cui all'art. 26 l. n. 448/1999;

Visto che, ai sensi del comma 449 della l. n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche, qualora non ricorrano alle suddette convenzioni, sono però obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisto di beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni;

Preso atto, tuttavia, che ricorre l'obbligo di utilizzare una convenzione di cui all'art. 26 l. n. 448/1999, nei seguenti casi:

- a) categoria di beni o servizi individuate ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014, convertito in l. n. 89/2014;
- b) beni e servizi informatici, nei limiti dei beni e servizi disponibili e salvo possibilità di acquisto da altri o altri soggetti aggregatori, ai sensi dell'art. 1 comma 512 l. n. 208/2015;
- c) seguenti categoria merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, ai sensi dell'art. 1, comma 7 D.L. n. 95/2012;

Dato atto che, non rientrando la presente fattispecie in nessuna delle condizioni per cui sia obbligatorio il ricorso alle convenzioni di cui all'art. 1 comma 449, l. n. 296/006, sono rispettati, per quanto compatibili, i parametri di prezzo/qualità di cui alle suddette convenzioni;

Considerato che la legge di bilancio 2019 ha innalzato il limite dei microacquisti fuori Mepa da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Considerato, dunque, che il modico valore dell'affidamento in questione consente di procedere fuori Mepa;

Visto che l'operatore economico selezionato non rientra in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

Verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;

Visto il principio di rotazione, ai sensi dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si ritiene necessario derogarlo alla luce della elevata professionalità ed affidabilità fornita per l'affidamento precedente e per l'esiguo importo della prestazione professionale;

Dato atto che il professionista fornirà le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il professionista risulta in regola con gli adempimenti della competente cassa previdenziale;

Visto l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;



- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), è consentito adottare un solo atto semplificato, in base anche alle indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto che è comunque opportuno, per quanto compatibile con la natura stessa degli affidamenti diretti, indicare quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Piano Particolareggiato del Centro storico di Borgo Elcito del comune di San Severino Marche
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	relazione geologica
	FORMA DEL CONTRATTO:	Mediante scrittura privata – sottoscrizione elettronica della presente determinazione mediante scambio di pec ai sensi dell'art. 32 c. 14 d. lgs. n. 50/2016
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
In ordine al punto c):	CRITERIO DI SELEZIONE:	affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016

Di dare atto che la spesa di cui al presente atto trova copertura con le risorse finanziarie previste al capitolo 19800 competenza 2020;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato che non sussiste la necessità della redazione del DUVRI;



Tenuto conto che il CIG è il seguente: Z7D2DE6F0B;

Richiamato il decreto sindacale n. 2 del 21/05/2019 di nomina a Responsabile Area LL.PP. Ricostruzione e Urbanistica;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2020 di approvazione del Bilancio previsionale per il triennio 2020-2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 28/04/2020 avente ad oggetto "Approvazione Peg definitivo 2020-2022";

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente disposto.
2. Di affidare, per mezzo di procedura di affidamento diretto e per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, la relazione geologica a:

Nome affidatario	Geol. Mauro Cataldi
PI e/o CF	p. iva 01734500430 cf CTL MRA 82C15L191E
Sede	via di Contro n. 11, San Severino Marche MC
Tipologia di servizio/lavoro/fornitura	Relazione geologica
Clausole essenziali	Il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Strumento di acquisto	fuori MEPA(motivazioni espresse in premessa)
Importo totale affidamento	€ 622,20
CIG	Z7D2DE6F0B

3. Di impegnare la spesa € 500 + IVA 22% e cap 2% per un totale di € 622,20 al capitolo 19800 competenza 2020;
4. Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.
5. Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si prevede la risoluzione del contratto, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, e nei limiti dell'utilità ricevuta, e l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore del contratto.



6. Di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal d.lgs. n. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".
7. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa.
8. Di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del d.lgs. n. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
9. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2020.

San Severino Marche, li
05/08/2020

Il Responsabile

BARCAIONI MARCO / ArubaPEC S.p.A.